



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

Decreto n. 3/2019

CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA TECNICA – MANUTENTIVA DAL 7/1/2019 AL 20/5/2019.

IL SINDACO

VISTO il CCNL 21/05/2018 e in particolare gli artt. 13 e 55 sul nuovo assetto delle posizioni organizzative;

PRESO atto che secondo il nuovo disposto contrattuale gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti previa determinazione di criteri generali da parte degli enti;

EVIDENZIATO che l'art.13, c.3, del CCNL Funzioni Locali così dispone. "Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.";

RICHIAMATO, a tal proposito, un recente parere dell'ARAN, pubblicato in data 24 agosto 2018, secondo il quale:

"anche se l'ente non ha ancora proceduto alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative (modifica dei contenuti delle precedenti posizioni organizzative in relazione al nuovo assetto delineato dal CCNL; graduazione delle stesse sulla base anche dei nuovi criteri previsti dalle parti negoziali; diversa disciplina delle modalità di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato; determinazione dei nuovi criteri generali per il conferimento e revoca degli incarichi), stante la necessità di garantire la funzionalità ed operatività degli uffici, lo stesso possa ugualmente, in via del tutto eccezionale, anche durante il periodo transitorio, conferire la titolarità della posizione organizzativa priva di titolare, applicando i criteri già precedentemente adottati nell'osservanza delle precedenti previsioni del precedente art. 9, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e fino ad oggi già applicati".

VISTO inoltre l'art. 17, co. 3 e 4, del vigente CCNL a mente del quale:

c. 3 *"In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purchè in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali."*

c. 4 *“I Comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipate dell’incarico conferito.”*;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 23 del 22/9/2018 ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 – Revisione struttura organizzativa dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”;

ATTESO che l’Ente prevede un’articolazione della struttura organizzativa in 4 Aree e precisamente:

- Area Amministrativa- Culturale;
- Area Economico- Finanziaria;
- Area Tecnica – Manutentiva;
- Area Custodia – Vigilanza;

DATO ATTO che attualmente all’interno dell’Area Tecnica - manutentiva non vi è alcun dipendente di categoria D, ma è stata avviata la procedura di reclutamento di personale con mobilità esterna;

CONSIDERATO che all’interno dell’Area Tecnica - manutentiva collabora da diversi anni il Geom. DI GENNARO Alessandro, cat. C, avente indubbie attitudini capacità ed esperienza professionale per poter svolgere l’incarico di Posizione Organizzativa;

RITENUTO pertanto di individuare all’interno dell’area Tecnica - manutentiva il signor DI GENNARO Alessandro, dipendente di categoria C posizione economica C5, affidandogli l’incarico dal 1° gennaio 2019 fino al 20 maggio 2019, nelle more dell’adeguamento alle disposizioni del nuovo C.C.N.L. del 21 maggio 2018;

RITENUTO pertanto, nelle more dell’acquisizione dell’unità di personale di categoria D e della *determinazione dei nuovi criteri generali per il conferimento e revoca degli incarichi di P.O.*, di avvalersi della facoltà di cui al richiamato art. 17 commi 3 e 4 del C:C:N:L: 21/05/2018 al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali;

VISTO il D. Lgs. N. 39/2013 relativamente agli adempimenti degli obblighi in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e considerato che, ai fini del conseguimento di efficacia del predetto incarico, il Sig. DI GENNARO Alessandro dovrà rendere apposita dichiarazione ex art. 20 del citato decreto legislativo 39/2013 e ss.mm.ii., ovvero confermare l’insussistenza delle situazioni ostative alla prosecuzione dell’incarico di cui al predetto decreto;

VISTO l’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che le funzioni dirigenziali, nei comuni privi di personale dirigente, possono essere attribuite dal Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 22 dicembre 1998;

DATO ATTO:

- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 124 in data 6 novembre 2000, come riformato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 18 gennaio 2001, ha fissato i criteri generali per l'attribuzione degli incarichi per le posizioni organizzative, previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del contratto collettivo nazionale in data 31.3.1999;
- Che la dipendente DI GENNARO Alessandro svolge nell'ambito dell'organizzazione del comune le funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità, caratterizzata da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

VISTI:

- L'art. 50 del TUEL, in particolare i commi 2 e 10;
- gli articoli 107 e 109 del medesimo D. Lgs. 267/00;
- Il D. lgs. 165/2001, e in particolare l'art. 52;
- Gli art. 13, 14, 15 del CCNL 2016-2018, entrato in vigore il 21 maggio 2018

D E C R E T A

Di conferire al Sig. DI GENNARO Alessandro, nato a Torino il 24 giugno 1978, l'incarico per la posizione organizzativa dell'Area Tecnica - manutentiva comunale, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, secondo il seguente articolato:

1- Oggetto dell'incarico.

L'incarico comprende le mansioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quelle attribuite dallo Statuto o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco ed ogni altra funzione attribuita da norme di legge o regolamentari sopravvenute in vigenza dell'incarico.

2 - Durata dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 13 e seguenti, del CCNL in data 21.5.2018 l'incarico viene conferito per l'anno 2019, a decorrere dal 7 gennaio fino al 20 maggio 2019.

3 - Retribuzione di posizione.

Il conferimento dell'incarico di cui al presente provvedimento comporta l'assegnazione al dipendente di una retribuzione di posizione di euro 4.000 lordi su base annua per tredici mensilità, rapportata alla durata effettiva dell'incarico di posizione organizzativa.

Tale trattamento assorbe tutte le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario.

4 - Retribuzione di risultato.

Al dipendente compete anche una retribuzione di risultato nella misura massima del 20 % della retribuzione di posizione.

L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente.

Si dà atto che il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non è inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite per effetto del conferimento dell'incarico di cui al presente provvedimento.

5 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro del dipendente resta confermato in 36 ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente.

In relazione alla posizione conferita, il dipendente è tenuto ad effettuare l'ulteriore prestazione oraria straordinaria necessaria all'espletamento dell'incarico e al conseguimento degli obiettivi, senza diritto a retribuzione per prestazione di lavoro straordinario.

6 - Valutazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del CCNL in data 31.3.1999, il risultato delle attività svolte dal dipendente è valutato dal nucleo di valutazione, sulla base dei criteri e nel rispetto delle procedure definiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 6 novembre 2000.

Nell'ipotesi di valutazione preliminare non positiva, il dipendente ha il diritto di essere ascoltato in contraddittorio dal nucleo di valutazione, per esprimere le proprie controdeduzioni, eventualmente anche con l'assistenza dell'organizzazione sindacale cui il dipendente aderisca o abbia conferito mandato o da persona di sua fiducia.

7 - Revoca

Il presente incarico può essere revocato anche prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo 2, per:

- a) intervenuti mutamenti organizzativi in seno al comune, adottati nelle forme previsti per legge;
- b) accertamento specifico di risultati negativi dell'attività del dipendente incaricato della posizione organizzativa.

Per la revoca dell'incarico si applica la stessa procedura in contraddittorio prevista dall'art. 5 del presente atto.

La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato. Il dipendente, in tal caso, resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni di profilo di appartenenza.

8 - Sostituzione

Si dispone che in caso di assenza o impedimento il predetto Responsabile sarà sostituito dal Responsabile dell'Area Custodia - Vigilanza.

9 – Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme e condizioni contenute nel Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni, nel codice civile (capo I, Tit. II, libro V), nel contratto individuale di lavoro subordinato, nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di o per i dipendenti del comparto Regioni/Autonomie locali.

MATHI li, 7 gennaio 2019

VISTO: Per accettazione
Di Gennaro Alessandro

MATHI, li 07 GEN 2019



Il Sindaco
Maurizio FARIELLO